

Webinar I CREDITI D'IMPOSTA PER CHI INVESTE IN INNOVAZIONE COSA C'È DA SAPERE

Domenico Scrocco
04/11/2021

Piano nazionale Transizione 4.0

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Piano nazionale Transizione 4.0

1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ordinari e «innovativi»)

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

2. Credito d'imposta ricerca & sviluppo, innovazione e design

Stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale

3. Credito d'imposta formazione 4.0

Sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali «ordinari» e materiali ed immateriali «innovativi» ovvero funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

I vantaggi

A tutte le imprese che effettuano gli investimenti in oggetto destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni e a seconda dell'investimento da realizzare:

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

2021

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

2022

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

4. Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (*o semplificando smart working*), ai sensi dell'articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica **semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Localizzazione bene agevolato

I beni oggetto di credito di imposta devono essere destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato italiano. Unica eccezione è prevista per i beni utilizzabili in più sedi anche solo temporaneamente come per esempio i cantieri edili

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Bene «interconnesso»

Un bene strumentale, in breve, si può definire «interconnesso» quando:

- Scambi informazioni con sistemi interni (per esempio il gestionale aziendale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo, ecc.) e/o esterni (per esempio clienti, fornitori, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (per esempio: TCP/IP, HTTP, ecc.)
- Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (per esempio IP; cfr. circolare 4/E/2017 AdE)

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Utilizzo

- Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali ordinari è fruibile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene
- Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (allegato A) è fruibile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di interconnessione del bene
- In caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, inizialmente si può usufruire del credito di imposta per investimenti in beni ordinari, slittando così l'agevolazione «rafforzata» del credito di imposta per investimenti 4.0. Trattasi di un'opzione e non di un obbligo
- Esiste anche l'opzione di utilizzare il credito di imposta in una unica soluzione ma solo per i beni strumentali diversi da quelli contenuti nell'Allegato A e nell'Allegato B e solo per le aziende con ricavi o compensi inferiori a 5 mil €
- Il credito di imposta per beni immateriali 4.0 è fruibile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione del bene

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Utilizzo

La fruizione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali avviene esclusivamente in compensazione «orizzontale» tramite F24. Il codice tributo è: 6935 per i beni strumentali diversi da quelli dell'Allegato A e B, 6936 per i beni strumentali ex Allegato A, 6937 per i beni strumentali ex Allegato B

In caso di cessione o destinazione all'estero del bene agevolato entro il 31.12 del secondo anno successivo all'acquisto, il credito di imposta va ricalcolato e va restituito all'Erario l'ammontare già fruito

In tema di compensazione del credito di imposta in oggetto non rilevano i limiti ex art.1 co.53 della ex legge Finanziaria 2008 (raggiungimento del plafond annuale dei crediti di imposta), ex art.34 della ex legge Finanziaria 2001 (soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno solare) ed ex art.31 DL 31/05/2010 (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali oltre 1.500 euro)

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Utilizzo

Il credito di imposta per beni strumentali non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP e non rileva neanche ai fini del rapporto ex artt.61 e 109 co.5 del TUIR

E' ammesso il cumulo del credito di imposta per beni strumentali con altre agevolazioni che abbiamo ad oggetto i medesimi costi, a condizione che ciò non comporti il superamento del costo sostenuto

Riporto a nuovo del credito di imposta inutilizzato per incapacienza

L' AdE, in occasione di un Telefisco, ha chiarito la possibilità di riportare a nuovo il credito di imposta inutilizzato per incapacienza

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Principali fonti normative

- [Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate](#) - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
- [Risposta n.394 dell'8.06.2021 dell'Agenzia delle Entrate](#) - Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016)
- [Risposta n.189 del 17.03.2021 dell'Agenzia delle Entrate](#) - Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- [Risposta n.286 del 23.04.2021 dell'Agenzia delle Entrate](#) - Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Parere tecnico del Mi.S.E. in merito alla classificazione delle "casseforti automatiche per il deposito e il riciccolo di denaro contante"
- [Commi da 1051 a 1058 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n.46.
- [Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020](#)
- [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
- [Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
- [Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94)

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Avvertenza 29 dicembre 2020 - Piano Transizione 4.0 e credito d'imposta: chiarimenti in merito al modello di comunicazione

Nell'ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Transizione 4.0", la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge n.232 del 2016, del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 **effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico**

In proposito, con l'approssimarsi della data del 31 dicembre 2020, che costituisce il termine ultimo per l'effettuazione o la "prenotazione" degli investimenti in beni strumentali, nonché, nella generalità dei casi, il termine di chiusura del periodo d'imposta agevolabile ai fini del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica e ai fini del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, sono giunte numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti, alla tempistica e alla portata di tale comunicazione

Al riguardo, si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l'invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente "Avvertenza" pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti **non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio**

Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali

Il decreto approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- [Decreto](#) (pdf)
- [Modello comunicazione](#) (docx)

Restano pertanto **esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari**, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L.232/2016

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Non sono previste conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise ed infatti:

- **l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione;**
- **il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria;**
- **i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0**

Il modello in oggetto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

- **investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;**
- **investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.**

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Avvertenza 13 ottobre 2020 - Credito d'imposta. Chiarimenti sulla dicitura in fattura

Martedì, 13 Ottobre 2020

In relazione all'applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti la corretta interpretazione della disposizione in materia di adempimenti documentali, prevista dal comma 195 del predetto articolo 1. Tale disposizione, si ricorda, richiede che *"...le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194..."*. In particolare, è stato chiesto se la mancata apposizione di tale espresso riferimento nella fattura di acquisto dei beni possa determinare in sede di controllo il disconoscimento del beneficio

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Al riguardo, si segnala che la questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020, è stato anzitutto precisato che *“la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”*. L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso

Il documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate è consultabile al seguente link: [Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020](#).

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

A cosa serve

La misura si pone l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, Design e ideazione estetica, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Attività ammissibili

Per le **attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro (comma 200 della legge di bilancio 2020)

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del [decreto 26 maggio 2020](#) (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Requisiti di R&S (Manuale di Frascati) ammessa a beneficio:

- 1. Nuova:** le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo. Secondo quanto riportato nel Manuale di Frascati: «Nel settore delle imprese ... la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove»
- 2. Creativa:** basata su concetti e ipotesi originali, non ovvi e quindi «un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti» e quindi «nn nuovo metodo per risolvere un problema, sviluppato come parte di un progetto, potrebbe essere considerato attività di ricerca e sviluppo se il risultato è originale e sono soddisfatti gli altri criteri»

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Requisiti di R&S (Manuale di Frascati) ammessa a beneficio:

3. Incerta per tempi e costi anche se pianificata e preventivata e quindi non certa in merito all'esito finale. «La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati»

4. Sistematica ovvero pianificata e preventivata. «La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati»

5. Trasferibile e/o riproducibile: «Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi...»

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Per le **attività di innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro, ovvero in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare o del paradigma 4.0 (comma 201 della legge di bilancio 2020)

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del [decreto 26 maggio 2020 \(pdf\)](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Per le **attività di design e ideazione** estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,...), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (comma 202 della legge di bilancio 2020)

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 4 del [decreto 26 maggio 2020](#) (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

1. spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

4. quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di brevetti industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale

5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa
2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Spese ammissibili

Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):

4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta

5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Come si accede

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Oneri documentali

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Novità

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è che tale ultima relazione – la quale deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale alla ricerca o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa – deve essere “asseverata”, in senso analogo a quanto previsto per le perizie richieste ai fini del credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali da Impresa 4.0

Tale obbligo di asseverazione si estenderà anche nel **caso di attività commissionate** a soggetti terzi (extra-muros), nel qual caso la relazione dovrà essere redatta (ed asseverata) dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Tenuto conto che la Legge n. 178/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2021, in assenza di una decorrenza specifica di tale onere, si è portati a ritenere che il nuovo adempimento decorra già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nell'anno 2021 relativamente ai crediti d'imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2020.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Utilizzo del credito di imposta

Va utilizzato esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente agli obblighi di certificazione contabile

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP e non rileva neanche ai fini del rapporto ex artt.61 e 109 co.5 del TUIR

E' ammesso il cumulo del credito di imposta per beni strumentali con altre agevolazioni che abbiamo ad oggetto i medesimi costi, a condizione che ciò non comporti il superamento del costo sostenuto

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Comunicazione al MISE

Vedi credito di imposta per beni strumentali

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- **investimenti effettuati** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa **2020**), **entro il 31.12.2021**
- **investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi**, **entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.**

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta per R&S, innovazione e design

Normativa

- [Decreto attuativo 26 maggio 2020](#) (pdf)
- Commi da 198 a 209 della [legge di bilancio 2020](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.1](#)
- [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019](#)
- [Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile](#)
- [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018](#)
- [Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017](#)
- [Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"](#)
- [Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull'art.3 del DL 145/2013.](#)

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Riferimenti normativi: legge di bilancio 2021 n.30 del 30/12/2020 n.178)

A cosa serve

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Quali vantaggi

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017

Per l'individuazione delle dimensioni della propria azienda, bisogna far riferimento all'Allegato I del Regolamento UE n.651/2014 (in breve: dipendenti max 250, fatturato max 50 mil €, attivo di bilancio max 43 mil €)

Ambito temporale utile: esercizi 2020 / 2021 / 2022

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Spese ammissibili

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Quantificazione del costo ammissibile per singolo dipendente

Ore di formazione x Costo aziendale del dipendente ovvero:

Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziale e assistenziali, comprensiva di ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati nonché eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di formazione svolta fuori sede

Non assumono rilevanza quindi le altre voci di costo ex regolamento UE n.651/2014 art.31 ovvero docenti esterni all'impresa, ammortamento beni strumentali impiegati nelle attività di formazione ammesse, materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Definizione di personale dipendente (cfr. art.3 del decr. 04/05/2018)

Personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e i titolari di contratto di apprendistato (ovviamente per le sole attività ammesse). Sono di conseguenza esclusi soggetti che intrattengono rapporti di natura diversa con l'impresa beneficiaria (per esempio i titolari di collaborazioni coordinate e continuative e i titolari di Partita Iva)

I s.d. soggetti esclusi dal beneficio fiscale possono in ogni caso liberamente partecipare alla formazione

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Attività di formazione ammissibili

Sono ammissibili le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e/o al consolidamento delle competenze rilevanti per la realizzazione della trasformazione digitale e tecnologica previste dal Piano nazionale Impresa 4.0

Le attività formative dovranno riguardare (ovvero coinvolgere specifici settori/ambiti aziendali): vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Sono evidentemente escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate per conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e ogni altra normativa obbligatoria

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Tematiche della Formazione 4.0

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono esclusi i titolari di lavoro autonomo mentre posso accedervi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale (con riferimento al personale dipendente impiegato anche in modo non esclusivo in tali attività)

Sono escluse le imprese «in difficoltà» (cfr. art.2 punto 18 regolamento UE n.651/2014)

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Erogazione delle attività formative

- a) da soggetti qualificati esterni ovvero organizzate quindi dall'impresa con proprio personale docente
- b) internamente dall'impresa ovvero con personale docente esterno assistito da tutor interno

Nell'ipotesi di formatori esterni, questi devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Come si accede

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Come si accede

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Alcune FAQ sui costi del formatore

1. Il costo del formatore è ricompreso tra i costi agevolati
2. Le spese del formatore possono essere maggioritarie ma non esclusive
3. Le novità della legge di Bilancio 2021 non sono retroattive e valgono solo per l'esercizio 2021/2022

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Corsi in aula e Corsi online (cfr. circolare Mise 03/12/2018)

Sono ammesse anche le attività formative organizzate e svolte in tutto o solo in parte in modalità e-learning ovvero con modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. «frontale» o «in aula»

Nel caso di formazione online occorre però rispettare precisi oneri in merito al requisito generale di controllo dell'effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività formative. In particolare il Mise impone che i corsi e-learning o in streaming devono garantire strumenti di controllo idonei ad assicurare, con sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale. In tal senso è necessario che l'architettura del corso preveda interattività e deve anche prevedere momenti di verifica ad intervalli di tempo irregolari non prevedibili (domande a risposta multipla). Più in dettaglio bisogna prevedere almeno 4 momenti di verifica per ogni ora di corso e in caso di risposta errata, il dipendente dovrà rivedere la parte di corso a cui il quesito di riferiva rispondendo ad una nuova domanda inerente lo stesso argomento

Piano nazionale Transizione 4.0 - Credito d'imposta formazione 4.0

Comunicazione al MISE

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta formazione (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed **inviato tramite PEC** all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- **investimenti effettuati** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa **2020**) **entro il 31.12.2021**
- **investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.**

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Ambito temporale: 2020 con proroga fino al 2022

Obiettivo: acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia. Più in dettaglio sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

Agevolazione: il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese

L'intensità massima dell'aiuto è pari

- al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25 per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna
- al 30 per le piccole imprese, al 20 per le medie imprese e al 10 per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Soggetti ammessi: ammesse tutte le imprese tranne quelle in difficoltà e le quelle appartenenti ai settori industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo

Sono poi escluse le imprese definite «in difficoltà» secondo gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ovvero Comunicazione della Commissione Europea 2014/C/249/01 del 31/07/2014 (per esempio per le SRL nel caso abbiamo perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; aziende in procedura concorsuale, ecc.)

In assenza di specifico norma, dovrebbero essere ammessi anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata
nto esistente.

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Progetto ammissibili: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, da destinarsi a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili

In particolare tali investimenti devono riguardare:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Utilizzo

Per usufruire del credito imposta in oggetto è necessaria una preventiva comunicazione all'AdE in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando lo specifico software CREDITOINVESTIMENTISUD

L' AdE, ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati dichiarati, trasmetterà all'impresa il provvedimento di autorizzazione o meno alla fruizione che dovrà avvenire tramite compensazione a mezzo F24 in modalità telematica.

L'iter della domanda e dell'autorizzazione prevede anche il coinvolgimento del MISE ai fini della verifica dei requisiti del progetto di investimento.

L'utilizzo è possibile dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito stesso

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

GRAZIE PER L'ATTENZIONE